



Prot. N. int.
da citare nella risposta

Data

24.02.05

Allegati

Risposta al foglio del

n.

Oggetto: Nuovo condono edilizio – richiesta parere

Al Dirigente Responsabile dell'Area di
Coordinamento Difesa del suolo e
protezione della natura.

~~In merito alla richiesta di parere formulata dall'URTT di Firenze, si fa presente quanto segue.~~

La LR 53/2004 individua condizioni, limiti e modalità del rilascio del titolo abilitativo edilizia in sanatoria previsto dall'art. 32 del DL 30 settembre 2003 n.269, convertito con L. 24 novembre 2003 n. 326.

In particolare la normativa regionale individua, nel rispetto dei principi posti dal DL 269/2003, la tipologia delle opere edilizie ammesse a sanatoria, i limiti all'ammissibilità a sanatoria delle opere abusive, la misura dell'oblazione, il procedimento amministrativo per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria.

In merito all'ammissibilità a sanatoria, l'art. 2 della LR 53/2004 esclude, per quanto qui interessa, le opere e gli interventi per i quali non ricorrono i casi di cui all'art. 32, comma 27, lettere a), b), e) ed f) del DL 30 settembre 2003 n.269. A norma di tale articolo **non sono pertanto suscettibili di sanatoria le opere abusive per le quali non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico** (lettera b art. 27 richiamato). Il rispetto dei criteri costruttivi antisismici è pertanto condizione essenziale per il rilascio del titolo abilitativo. E tale condizione dovrà essere concretamente accertata dai competenti uffici.

Si ritiene invece che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo in oggetto, non sia necessario il deposito della certificazione di idoneità statica di cui all'art. 32, comma 35 lettera b) del DL 269/2003, prevista per il solo caso in cui l'opera abusiva superi i 450 metri cubi. Si osserva, infatti, che la LR 53/2004 stabilisce limiti ben più bassi (v. art. 2 comma 2) per gli abusi ammessi a sanatoria.

In merito, invece, agli effetti "sananti" del condono rispetto alle violazioni sanzionate penalmente dalla L. 64/1974, si rinvia alle disposizioni contenute nel DL 269/2003, tra cui anche il richiamo all'art. 38 della L. 47/1985 (v. comma 36 dell'art. 32 del DL 269), che tra gli effetti della concessione in sanatoria **prevede anche l'estinzione dei reati di cui all'art. 20 della L. 64/1974.**


Dott. Paolo Rosati

AD